



STATUTO

ANIMAL EQUALITY ITALIA ONLUS

Art.1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice civile l'Associazione di per i diritti animali, "**Animal Equality Italia Onlus**", qui detta 'Associazione'.

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico e con i terzi in genere.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del medesimo, si intende soddisfatto da parte della Associazione attraverso il riconoscimento quale Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate; con riguardo all'applicazione del regime fiscale previsto per gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore vale quanto stabilito dall'articolo 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore e sue eventuali integrazioni e modificazioni.

L'acronimo ONLUS e le clausole relative alla disciplina delle ONLUS cesseranno di essere utilizzati in coerenza con le predette disposizione normative.

3. L'Associazione, apolitica, aconfessionale, aspecista, senza finalità di lucro e retta su principi di democraticità, agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs. n.460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi della solidarietà sociale e civile, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

4. La sede legale dell'Associazione è in Milano. Il trasferimento della sede legale in Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. La propria sede fuori dal Comune di Milano potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia.



Art.2 - Relazioni con l'Organizzazione internazionale di Animal Equality

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, aderisce al direttivo internazionale di *Animal Equality*, organizzazione internazionale con attività diretta alla tutela e alla difesa dell'ambiente attraverso la protezione della biodiversità e la lotta contro ogni forma di violenza e sfruttamento a danno degli animali nonché attraverso lo studio e la divulgazione di tematiche animaliste e ambientaliste.

Tale adesione avviene mediante la partecipazione agli ideali, alle assemblee e alle iniziative proposte, riconoscendone e valorizzandone i principi fondamentali, i piani strategici, le priorità e i progetti condivisi coerentemente ai propri scopi statutari e nel rispetto della propria autonomia decisionale e gestionale.

Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Art.4 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro essendo animata da principi solidaristici svolgendo attività diretta alla tutela e alla difesa dell'ambiente attraverso la protezione della biodiversità e la lotta contro ogni forma di violenza e sfruttamento a danno degli animali nonché attraverso lo studio e la divulgazione di tematiche animaliste e ambientaliste. In particolare, l'Associazione ha come fine ultimo la cessazione dello sfruttamento e della sofferenza degli animali allevati a scopo alimentare, nonché la promozione di uno stile di vita sostenibile che parta dalla riduzione del consumo di carne fino ad una alimentazione a base vegetale volta a prevenire la crudeltà verso gli animali d'allevamento, il miglioramento della distribuzione di acqua e cereali verso le popolazioni del terzo mondo e la riduzione dell'impatto nocivo che generano gli allevamenti intensivi verso l'ambiente.

2. L'Associazione fonda il proprio impegno sui seguenti scopi:


- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- promuovere con finalità di solidarietà sociale la protezione degli animali a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;

sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali.

Art.4 bis- Attività

Svolgendo attività relative alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con espressa esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, con specifico riguardo alla tutela degli animali; l'Associazione potrà in particolare, in coerenza con gli scopi del programma del direttivo dell'organizzazione internazionale Animal Equality; senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi ma pur nel rispetto della normativa vigente:

- a) occuparsi della protezione degli animali allevati a scopo alimentare (considerati da reddito), settore in cui si realizza il maggior consumo e vi è maggior grado di sofferenza, provenienti dalle seguenti industrie in ordine di importanza: ittica, avicola, suinicola, cunicola, bovina, ovina ed equina promuovendo il loro benessere in quanto soggetti di diritti morali e legali, anche promuovendo l'attività di salvataggio di animali mediante la formazione interna di gruppi di volontari, nel rispetto della legalità;
- b) sensibilizzare le aziende distributrici e produttrici di cibo ad adottare politiche in favore degli animali volte ad utilizzare metodi meno crudeli per la produzione di prodotti di origine animale, ad adottare alternative vegetali ed innovative all'utilizzo delle proteine animali e la riduzione dell'utilizzo di prodotti di origine animale attraverso i prodotti distribuiti;
- c) promuovere la diffusione di una alimentazione a base vegetale e la riduzione del consumo di prodotti di origine animale quali carne, uova e latticini attraverso programmi di educazione online e su strada presso qualsivoglia istituzione ed università;
- d) promuovere alternative a base vegetale e innovazioni tecnologiche dell'industria alimentare volte a ridurre l'impatto sull'ambiente e la crudeltà verso gli animali;
- e) informare i consumatori sui rischi che causano sulla loro salute gli allevamenti intensivi fornendo maggior trasparenza sull'argomento, anche realizzando reportage informativi e indagini promuovendo manifestazioni pubbliche, tavoli informativi, studi, incontri, progetti,



convegni, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche o audiovisive, nonché la conoscenza di cibo a base vegetale o seminari sui diritti animali;

f) organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente, nel rispetto della legalità, in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi, anche denunciando sia a livello pubblico che legale quello che accade agli animali all'interno delle strutture in cui vengono allevati gli animali terrestri ed ittici ed ove avviene la loro macellazione, nonché utilizzare ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati, editi in proprio o da terzi, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai fini animalisti perseguiti dall'Associazione;

g) promuovere la formazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi e la normativa vigente.

Non potranno essere svolte attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale sopra menzionate, con eccezione delle attività direttamente connesse ai sensi dell'art.10 D.Lgs.460/97, come dettagliate al successivo articolo 4-ter del presente Statuto.

Art.4 ter – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi e finalità l'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare secondo quanto previsto in tema di Onlus dal D.Lgs. n.460/97, compresa la disciplina del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e esteri, in particolare con l'organizzazione internazionale Animal Equality, ivi comprese le università, e, in particolare:

- promuovere campagne volte a creare visibilità all'Associazione;
- promuovere iniziative di raccolta fondi per finanziare lo svolgimento delle proprie attività verso privati, aziende ed enti di ogni tipo aventi finalità affini alla missione dell'Associazione,

NC

anche attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa vigente;

- svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni tra le quali testi, articoli, riviste e materiale multimediale;
- avviare collaborazioni e promuovere iniziative con enti pubblici, privati, altri organismi, come movimenti, associazioni o istituzioni locali aventi scopi e finalità affini;
- cooperare con altri enti facenti parte dell'organizzazione Internazionale Animal Equality, incluso l'organo di governo internazionale di Animal Equality, con le altre associazioni aventi scopi simili o compatibili;
- fornire apporto e sostegno ad altre associazioni sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il presente Statuto;
- organizzare, promuovere, prendere parte ad iniziative informative presso le università riguardante la protezione degli animali allevati a scopo alimentare;
- acquistare beni mobili ed immobili, anche attraverso l'accesso di idonei strumenti finanziari e l'accensione di mutui, a patto che ciò sia fatto per il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Art.5 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni, nel rispetto della normativa vigente;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con il presente Statuto e la normativa vigente.



2. E' fatto di divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; a solo titolo esemplificativo rientrano nel divieto di cui sopra anche le distribuzioni a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatte salve eventuali specifiche eccezioni di legge.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali proventi, rendite, entrate comunque denominate, utili o avanzi di gestione, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6 - Volontari

1. L'Associazione si avvale di volontari, sia soci che non, nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7 - Soci.

1. L'Associazione è composta dai seguenti soci:

- Fondatori: coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo.
- Ordinari: coloro la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

- Sostenitori: coloro i quali effettuino donazioni in favore dell'Associazione, o che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di enti giuridici.

2. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'Associazione. La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento della delibera di ammissione, con conseguente iscrizione nel libro dei soci, implicando l'accettazione del presente Statuto da parte del socio.

3. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato entro sessanta giorni con apposite motivazioni. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

1. Il socio è tenuto a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

2. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. Indipendentemente dalla loro qualifica, i soci, iscritti nell'apposito libro dei soci, hanno uguali diritti e doveri, in conformità alla previsione di legge sulla disciplina uniforme del rapporto associativo e in particolare hanno diritto a:

MC

- partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;

- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ed entro 10 giorni dalla richiesta; in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire prendendo visione degli stessi presso la sede dell'Associazione.

Art.9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite per almeno due anni;
- per condotta contraria alle finalità dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa;
- per adesione ad associazioni, enti, organizzazioni che perseguano finalità contrarie o incompatibili con le attività e gli scopi dell'Associazione;
- per aver usato pubblicamente e attraverso i mezzi di informazione il nome 'Animal Equality ed Animal Equality Italia' senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo;
- per decesso.

2. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci secondo la procedura di cui al precedente articolo 7.3.

3. La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il socio cessato per qualsiasi ragione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e le stesse sono intrasmissibili, salvi eventuali casi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art.10 – Organi dell'Associazione



1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

Art.11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione; può poi essere convocata in seduta straordinaria sempre dal Presidente in qualunque momento.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un terzo dei soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite fax o e-mail, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione; la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione in giorno diverso dalla prima, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art.12 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, come risultanti dall'apposito libro soci, in regola con il pagamento della quota annuale, ove prevista, alla data dell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il proprio diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta; ogni socio



può rappresentare per delega al massimo un altro socio. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.

3. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 22 del presente Statuto;
- all'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale di conti;
- all'approvazione degli eventuali regolamenti generali dell'Associazione;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- altri oggetti attribuiti dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione, nonché agli oggetti attribuiti dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

4. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Art.13 – Validità dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei Soci nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

3. L'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

NC

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. In caso di presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché del Segretario e dell'Organo di Controllo se esistente, non è necessaria la formale convocazione dell'assemblea, con facoltà per ciascuno dei presenti di opporsi alla trattazione di qualsiasi punto all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

7. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 3 a 9 membri, il suo mandato dura cinque esercizi ed è rinnovabile. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci oppure indicata dagli enti giuridici associati. Qualora nel corso dei cinque esercizi venissero a mancare uno o più consiglieri, la sostituzione deve essere deliberata dalla prima assemblea utile; i nuovi componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina le linee generali di attività dell'Associazione, in coerenza con le sue finalità istituzionali, e ne promuove e coordina l'attività;
- delibera in merito alle domande di ammissione dei soci e alle esclusioni;
- stabilisce l'entità della eventuale quota associativa annua;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci di cui al successivo articolo 22;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni, nonché all'acquisto e alla vendita di beni immobili;
- fornisce autorizzazione scritta per l'uso del nome 'Animal Equality ed Animal Equality Italia' per specifiche iniziative;
- delibera in merito ad altre fattispecie eventualmente previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, salvo non vi abbia già provveduto l'Assemblea, e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Art.15 – Validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta all'anno, ogni qual volta questi lo ritenga necessario, o su richiesta di un terzo dei consiglieri, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite fax o e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e due giorni di preavviso; la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni si intendono valide qualora sia

presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice del presenti.

2. In caso di costituzione totalitaria, con la presenza dell'Organo di Controllo se esistente e del Segretario, non è necessaria la formale convocazione del Consiglio Direttivo, con facoltà per ciascuno di opporsi alla trattazione di qualsiasi punto all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

3. Il Consiglio, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

6. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare persone esterne al Consiglio Direttivo stesso qualora ritenuto utile.

Art.16 – Il Presidente

1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente; il potere di rappresentanza attribuito è generale ed eventuali limitazioni dovranno essere pubblicate secondo la normativa vigente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art.17 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art.18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato dell'attività di supporto amministrativo dell'Associazione. La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Vice-Presidente.

Art.19 – Il Segretario

Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti e della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio Direttivo gli affidano.

Art.20 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

NC

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.21 – Uso del nome dell'Associazione

1. Il nome dell'Associazione non può essere usato per qualsiasi tipo di evento o iniziativa senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

2. Il nome dell'Associazione non può essere utilizzato a scopo di lucro o per beneficio personale.

3. Il nome 'Animal Equality e Animal Equality Italia' non può essere usato pubblicamente, attraverso pubblicità o mezzi di comunicazione senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Art.22 – Esercizio Finanziario e Bilanci

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, eventualmente accompagnato da un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale, qualora nominati, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. Il

NC

bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art.23 – Scioglimento e devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione stessa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In caso non sia possibile applicare le disposizioni precedenti o comunque le stesse facciano riferimento a norme non più applicabili si deve fare riferimento alla normativa vigente.

Art.24 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art.25 - Disposizioni transitorie

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del medesimo, si intende soddisfatto da parte della Associazione attraverso il riconoscimento quale Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate; con riguardo all'applicazione del regime fiscale previsto per gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore vale quanto stabilito dall'articolo 104, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore e sue eventuali integrazioni e modificazioni.

L'acronimo ONLUS e le clausole relative alla disciplina delle ONLUS cesseranno di essere utilizzati in coerenza con le predette disposizione normative.

2. Al momento dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore e sue eventuali integrazioni e modificazioni, il presente Statuto sarà integralmente sostituito da un nuovo Statuto espressamente previsto per gli Enti del Terzo settore e approvato contestualmente al presente.

By Matteo

